

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze giuridiche - Diritto del Lavoro
Commissione di Certificazione

LA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
ISTITUITA PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

(art. 75 ss., D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e artt. 30-31, L. 4 novembre 2010, n. 183)

VISTO il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'art. 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. a) – c), e comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che detta i principi generali delle procedure di certificazione;

VISTO l'articolo 81 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina l'attività di assistenza e consulenza alle parti;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina la certificazione di taluni modelli organizzativi del lavoro e segnatamente dei contratti di appalto e somministrazione;

VISTO il Decreto interministeriale del 14 giugno 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione universitarie;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010 che ha fornito le prime istruzioni operative per le conciliazioni presso le commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro a seguito dell'entrata in vigore della L. 4 novembre 2010 n. 183;

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha iscritto nell'albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università la Commissione di certificazione costituita nell'Università degli Studi Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche;

CONSIDERATO che l'art. 78, comma 2, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che le procedure di certificazione siano determinate all'atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione;

RITENUTO, pur in assenza di specifica norma di legge, di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche la procedura di certificazione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;

DELIBERA, all'unanimità, nella seduta del 2.09.2020, l'adozione del presente Regolamento

REGOLAMENTO

Art. 1 - Costituzione, composizione e sede della commissione

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito denominato "decreto legislativo") e del decreto direttoriale del 3.3.2020 n. 9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituita la Commissione di certificazione presso la Cattedra di diritto del Lavoro, Dipartimento Servizi Giuridici, Università degli Studi di Firenze, (in seguito denominata "Commissione"), composta come da decreto direttoriale del 3.3.2020 n. 9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed in quella risultante dalla successive integrazioni o modifiche approvate dalla Commissione e comunicate al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Per la nomina dei membri supplenti per i casi di assenza o di impedimento (temporaneo o definitivo) provvede il Presidente della Commissione con proprio provvedimento. Il Presidente non può essere sostituito, se non nei casi di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all'art. 78, comma 2, lett. b) del decreto legislativo e di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Ogni sostituzione viene tempestivamente comunicata alla autorità competente.
4. Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. A tale fine, la prima seduta della Commissione non può avvenire se non sono trascorsi 3 giorni liberi dall'inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data puntuale informazione nella comunicazione di cui all'articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo.
5. Al fine di realizzare il miglior funzionamento della Commissione, le riunioni e le delibere della Commissione possono svolgersi anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza.
6. In relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto-Commissioni di certificazione, con compiti autonomi di certificazione.
7. La Commissione esercita le sue funzioni in composizione collegiale. Opera in composizione monocratica per l'espletamento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 nonché per le attività di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
8. La Commissione ha sede presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via delle Pandette 35 – Firenze. Ferma restando la sede della Commissione, attesa la competenza estesa all'intero territorio nazionale e l'esigenza di agevolare la celerità del procedimento, l'attività della Commissione potrà essere svolta anche presso altre sedi idonee.
9. La Commissione di certificazione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dal Dipartimento di Scienze giuridiche. In particolare ad essa è assegnato un idoneo locale per le riunioni e le audizioni, dotato di apparecchiature ed impianti informatici e telefonici, un apposito indirizzo di posta elettronica, e un link a apposita pagina web, nel sito di Ateneo, espressamente dedicata alla attività di certificazione.
10. Il Presidente della Commissione, in quanto responsabile dell'attività di certificazione, provvede a rendicontare i costi sostenuti e a determinare l'utile secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo. Il corrispettivo dell'attività di certificazione, detratti i costi, le spese e gli oneri forfettari, a favore dell'Ateneo e la remunerazione dei componenti e dei consulenti effettivamente intervenuti nell'attività, verrà destinato dal Presidente della Commissione ad attività di ricerca nelle materie lavoristiche.

Art. 2 – Funzioni e attività della Commissione

1. La Commissione svolge tutte le funzioni che la legge attribuisce alle Commissioni di certificazione universitarie. In particolare tali funzioni (di seguito denominate "attività") della Commissione riguardano:
 - A) La certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro, di somministrazione, di appalto, di associazione in partecipazione, ecc.;

- B) La certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
- C) La certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
- D) La certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D. p. R. 177/2011;
- E) La certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- F) La funzione conciliativa facoltativa di cui all'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ.;
- G) La funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 cod. proc. civ. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma quarto, D. Lgs. n. 276 del 2003;
- H) La soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e all'art. 63, comma primo, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- I) Assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, D. Lgs. n. 276 del 2003.
- J) Assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
- K) la funzione conciliativa di cui all'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
- L) assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, cod. civ., come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
- M) assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81.

2. Il ricorso alle attività di cui al primo comma, fatta eccezione per la conciliazione di cui alla lett. G), è volontario.

3. La certificazione di cui al comma 1, lett. A), B), C), D), E), L), M) può avvenire al momento della stipulazione del contratto o di adozione dell'atto ovvero nel corso della loro attuazione.

4. Salva diversa comunicazione, il responsabile dei procedimenti di cui al precedente comma 1 è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, il Presidente della Commissione.

Art. 3 - Convenzioni per lo svolgimento delle attività della commissione

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 276 del 2003, l'attività della Commissione è svolta sulla base di convenzioni per l'esecuzione di attività in conto terzi stipulate con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 66, D.P.R. n. 382 del 1980, con affidamento della responsabilità scientifica al Presidente della Commissione, in conformità ai relativi regolamenti di Ateneo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono consistere anche in convenzioni quadro stipulate con datori di lavoro, professionisti, enti, gruppi, o loro associazioni, organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro, enti bilaterali.

Art. 4 – Commissioni istruttorie

1. La Commissione può avvalersi di una o più commissioni istruttorie, anche in funzione delle convenzioni di volta in volta stipulate. La commissione istruttoria, alla quale possono partecipare, secondo le previsioni delle convenzioni, anche soggetti dotati di adeguate competenze diversi dai componenti della Commissione, può svolgere tutte le attività preliminari all'attività di certificazione e

garantisce un'assistenza attiva alle parti negoziali e alla stessa Commissione.

2. La Commissione istruttoria ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; formula osservazioni e proposte; presta, all'occorrenza, l'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003; può altresì espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

3. In ogni caso, la Commissione non è vincolata dalle valutazioni delle commissioni istruttorie.

Art. 5 –Incompatibilità dei membri della Commissione e delle commissioni istruttorie

1. I membri della Commissione e delle commissioni istruttorie si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione e/o delle commissioni istruttorie relative a pratiche che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano direttamente rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti.

Art. 6 - Validità delle sedute

1. Ai fini della validità delle sedute della Commissione ovvero della sotto-Commissione è richiesta la presenza di almeno tre membri.

2. Il Presidente può essere sostituito solo in caso di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all'art. 78, comma 2, lett. b) del decreto legislativo e di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

3. La Commissione e le Sotto-Commissioni deliberano a maggioranza dei propri membri presenti. In caso di parità, decide il Presidente della Commissione.

Art. 7 - Accesso agli atti

1. Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente l'attività della Commissione senza particolari formalità, la ITL, che ha ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento, ha la facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.

2. Ai fini del miglior temperamento possibile tra le esigenze di trasparenza e di imparzialità che regolano l'attività della Commissione, ed il diritto alla riservatezza delle parti istanti, la Commissione si riserva di negare al datore di lavoro/committente/associante in partecipazione istante l'accesso agli atti predisposti nel corso della procedura, nel caso essi contengano dichiarazioni, come quelle rese in corso di audizione, da cui potrebbero derivare indebite pressioni per il lavoratore/collaboratore/associato in partecipazione dichiarante.

3. Più in particolare, la Commissione valuterà, di caso in caso, l'opportunità di: concedere ad una parte copia del verbale di audizione dell'altra; concedere ad una parte copia del verbale di audizione dell'altra unicamente previo oscuramento dei dati anagrafici; rifiutarsi di fornire la suddetta documentazione. In tale caso, resta salvo l'obbligo di esibizione dei verbali a seguito di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria. Conseguentemente, le osservazioni espresse oralmente al Commissario, ed eventualmente contrastanti con quanto contenuto nel verbale di audizione debitamente sottoscritto, non verranno prese in considerazione ai fini della istruttoria della istanza cui si riferiscono.

Art. 8 - Istanza per l'avvio del procedimento

1. Il procedimento per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento ha inizio con la presentazione di apposita istanza alla Commissione, nell'ambito delle convenzioni.

2. L'istanza, redatta in conformità ai modelli resi disponibili dalla stessa Commissione sulla pagina del Dipartimento di Scienze Giuridiche, è sottoscritta dalle parti, con allegata copia del contratto/atto o proposta di contratto/atto al quale si riferisce ed è trasmessa per posta, telefax, posta elettronica,

consegnata a mano o tramite procedura telematica, ove attivata.

3. Le condizioni di ricevibilità dell'istanza sono valutate dalla Commissione in conformità alle previsioni di legge e del presente Regolamento.

PARTE II

Sez. I - La procedura di certificazione

Art. 9 – Campo di applicazione della Sez. II e finalità della certificazione

1. I procedimenti di certificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), B), C), D) e E) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente PARTE I anche alla disciplina speciale contenuta negli articoli compresi nella PARTE II – Sez. I del presente Regolamento.

2. Il procedimento di certificazione è finalizzato a verificare la conformità alla normativa vigente del contratto, della singola clausola contrattuale o dell'atto sottoposto a certificazione. In nessun caso è possibile derogare in sede di certificazione alla normativa inderogabile di legge o di contratto collettivo applicabile.

3. La certificazione delle rinunzie e transazioni e delle clausole compromissorie è finalizzata prioritariamente alla verifica dell'effettiva volontà delle parti di rinunciare e transigere o di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.

Art. 10 – Requisiti essenziali dell'istanza

1. Sono requisiti essenziali dell'istanza di certificazione:

- a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
- b) l'indicazione della natura giuridica e del tipo del contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
- c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
- d) l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
- e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi;
- f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari;
- g) l'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.

Art. 11 – Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione tramite e-mail, oppure per corriere o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12 - Comunicazione alla ITL

1. L'inizio del procedimento, con indicazione della tipologia di contratto/atto e degli effetti ai fini dei quali è richiesta la certificazione, viene comunicato alla ITL territorialmente competente. La comunicazione contiene notizia dell'avvio del procedimento, degli effetti richiesti, della identità delle parti, della tipologia di contratto/atto, del luogo di svolgimento del rapporto e del responsabile del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 276 del 2003 la comunicazione è effettuata tramite fax o posta elettronica. Le autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, informate del procedimento dall'ITL, possono presentare eventuali osservazioni e possono partecipare alle riunioni della Commissione, a titolo esclusivamente consultivo.

3. Le medesime autorità pubbliche hanno facoltà di accesso agli atti del procedimento di certificazione,

previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 13 - Audizione delle parti

1. Nel caso di certificazione di contratti di lavoro e nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) ed E) la Commissione espleta l'audizione delle parti, salvo il caso in cui la Commissione valuti non necessaria l'audizione stessa. L'audizione può realizzarsi in presenza o a distanza con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla Commissione.
2. Nel caso di certificazione di contratti commerciali e nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. C) e D) l'eventuale audizione delle parti avviene se è decisa dalla Commissione e, in questo caso, si svolge con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
3. L'audizione riguarda le parti istanti che potranno farsi rappresentare da un soggetto munito di delega.
4. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
5. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
6. Alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di audizione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"), con particolare riferimento agli artt. 47 ("Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà") e 76 (Norme penali).
7. Per ogni istanza di certificazione, per la quale le parti abbiano richiesto l'effettuazione delle audizioni presso la propria sede, in alternativa a quella della Commissione, con relativa necessaria trasferta del Commissario incaricato, saranno a carico delle parti medesime i relativi costi, così come pattuiti in apposita convenzione da stipularsi preliminarmente con la Commissione.

Art. 14 – Termini del procedimento, sospensione e rinuncia

1. Il termine di trenta giorni di cui all'articolo 78, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 276 del 2003 decorre dalla data di protocollazione della istanza ovvero dalla data successiva di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione.
2. Il termine di cui al comma 1 resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua ed il mercoledì successivo.
3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di: mancata dichiarazione di disponibilità anche di una sola delle parti a fissare una data per l'audizione; mancata presentazione di una o di entrambe le parti all'audizione nella data in precedenza concordata; mancata trasmissione dei documenti integrativi o dei chiarimenti richiesti dalla Commissione per iscritto alle parti; dichiarazione scritta anche di una sola parte circa la mancanza di volontà a proseguire il procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo il procedimento verrà nuovamente avviato per effetto, rispettivamente: della successiva comunicazione della parte in merito alla propria disponibilità a fissare una data per l'audizione; della presentazione della parte in precedenza assente a successiva audizione concordata; della trasmissione dei documenti e/o chiarimenti richiesti.
5. La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l'audizione.

Art. 15 - Provvedimento di certificazione

1. La Commissione adotta il provvedimento di certificazione a maggioranza. In caso di parità decide il Presidente.
2. Il provvedimento di certificazione, quello di diniego nonché qualsiasi altro provvedimento la Commissione intenda adottare, per loro natura, devono essere necessariamente motivati e contenere l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile presentare il ricorso e del termine per presentarlo.
3. Il provvedimento della Commissione deve indicare espressamente i propri effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali con riferimento al contratto certificato, in relazione ai quali le

parti hanno richiesto la certificazione.

4. Il verbale di audizione delle parti (ove presente e ove la sua pubblicità non sia ritenuta potenzialmente lesiva del diritto alla riservatezza di una di esse), e il resoconto dell'attività svolta dalla Commissione vengono allegati al provvedimento adottato e sono parte integrante dello stesso provvedimento.

5. Il provvedimento della Commissione viene redatto in forma scritta. La trasmissione può avvenire per posta, telefax, posta elettronica, consegna a mano o procedura telematica.

6. Gli effetti del provvedimento di certificazione decorrono dalla data della sua emissione. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del provvedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell'adozione dell'atto

Art. 16 - Conservazione dei contratti e atti certificati

1. I contratti e gli atti certificati ed il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione, quale risulta dallo stesso contratto o atto. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione l'estinzione dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero estinti in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.

2. La conservazione dei contratti e atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali.

Sez. II – La conciliazione

Art. 17 – Campo di applicazione

1. I procedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. F) e G) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella Sezione II del presente Regolamento.

Art. 18 - Istanza di conciliazione

1. L'istanza di avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. deve essere redatta per iscritto e sottoscritta dalla parte interessata (o legale rappresentante della stessa) in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate sulla pagina internet della Commissione.

2. Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.

Art. 19 - Requisiti essenziali dell'istanza di conciliazione

1. Sono requisiti essenziali dell'istanza di conciliazione:

- a) nome, cognome o ragione sociale, residenza o sede dell'istante e del convenuto;
- b) il luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
- c) il domicilio eletto dalla parte istante ai fini della procedura;
- d) l'indicazione del motivo della controversia (erronea qualificazione, difformità tra programma negoziale certificato e sua successiva attuazione, vizio del consenso) e l'esposizione dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l'espletamento del tentativo di conciliazione;
- e) sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura.

Art. 20 - Presentazione dell'istanza di conciliazione

1. L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante corriere o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta), nonché comunicata (con le medesime modalità) alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso.

2. La controparte deposita presso la Commissione, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Tale memoria deve essere trasmessa contestualmente anche al soggetto che avvia il tentativo di conciliazione.

3. La Commissione, ricevuta la richiesta, fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito

delle integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni che, in caso di mancato deposito della memoria difensiva, decorrono dalla scadenza del 20° (ventesimo) giorno successivo alla richiesta di attivazione della procedura.

4. La comunicazione per la comparizione è effettuata alla parte istante, al domicilio eletto per l'espletamento della procedura, e al convenuto all'indirizzo indicato nella memoria difensiva ovvero, in mancanza di questa, indicato nell'istanza di avvio del procedimento di certificazione oggetto di controversia.

5. Dinanzi alla Commissione le parti possono farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un professionista abilitato di loro fiducia. Le parti possono farsi rappresentare da rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 del presente articolo, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis c.p.c.

7. Il tentativo di conciliazione, ai fini del rispetto dei termini sopra delineati, potrà eccezionalmente essere fissato nel periodo feriale della Commissione, concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Tentativo obbligatorio di conciliazione con esito positivo

1. La Commissione, assunte informazioni e chiarimenti delle parti a specificazione/contestazione dell'oggetto dell'istanza avanzata, tenta la conciliazione.

2. Se la conciliazione viene raggiunta anche limitatamente ad una parte della domanda, ne viene redatto verbale, contenente la descrizione dettagliata delle intese raggiunte dalle parti, le eventuali variazioni apportate al contratto certificato o al programma negoziale oppure alla successiva attuazione.

3. Il verbale viene sottoscritto dalle parti del procedimento e dalla Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere (2113 c.c.).

4. Un originale del verbale viene conservato dalla Commissione agli atti d'ufficio. A ciascuna parte del procedimento viene consegnato originale del verbale; ulteriore originale del verbale viene trasmesso dal Segretario della Commissione alla ITL di competenza entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.

Art. 22 - Tentativo obbligatorio di conciliazione con esito negativo

1. Se la conciliazione non viene raggiunta la Commissione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.

2. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle posizioni delle parti. Al verbale di mancata conciliazione sono allegate le memorie delle parti. Si applicano in quanto compatibili le prescrizioni dell'art. 21 del presente regolamento.

4. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, viene redatto verbale di mancata comparizione sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente. Si applicano in quanto compatibili le prescrizioni dell'art. 21 del presente regolamento.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito all'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 80 comma 4 del d. lgs. 276/2003 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410 e segg. c.p.c.

Sez. III - Arbitrato

Art. 23 – Istituzione della Camera Arbitrale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 12, L. n. 183 del 2010 la Commissione svolge funzioni di Camera Arbitrale per la definizione arbitrale, ai sensi dell'art. 808 *ter* cod. proc. civ., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e all'art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 276 del 2003. La Camera Arbitrale è presieduta dal Presidente della Commissione.

2. Sono componenti della Camera Arbitrale tutti i membri della Commissione. La Camera Arbitrale può essere integrata da ulteriori arbitri scelti dalla Commissione tra professori universitari di materie giuridiche, avvocati cassazionisti e magistrati di Cassazione a riposo o fuori ruolo, anche su proposta

delle parti della controversia.

Art. 24 – Devoluzione della controversia alla Camera Arbitrale

1. Le parti possono concordemente affidare la risoluzione arbitrale della controversia alla Camera Arbitrale anche in pendenza del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita.
2. E' facoltà di ciascuna delle parti segnalare la propria preferenza per un arbitro di cui al precedente art. 20, comma 2. Il terzo arbitro è comunque scelto dal Presidente.
3. La devoluzione alla Camera Arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all'art. 824 *bis* cod. proc. civ., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
4. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
 - a) Il termine per l'emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato.
 - b) Le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Art. 25 - Procedura arbitrale e lodo

1. La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
3. Le parti possono presentare memorie scritte e vengono, in ogni caso, convocate dalla Camera Arbitrale per la discussione entro 20 (venti) giorni dalla devoluzione agli arbitri della controversia.
4. La controversia è decisa entro 20 (venti) giorni dalla discussione mediante un lodo.
5. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4, cod. civ.

Art. 26 - Convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie

1. La Commissione provvederà, qualora lo ritenga opportuno, alla conclusione di convenzioni con altre Commissioni di cui all'art. 76, D. Lgs. n. 276 del 2003 per la costituzione di camere arbitrali unitarie.

Sez. IV - Assistenza nella stipula di accordi ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 6 d.lgs. 81/2015

Art. 27 - Richiesta attività di assistenza e suo svolgimento.

1. Presso la Commissione può essere presentata richiesta di assistenza ai fini della stipulazione di: a) accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c.; b) clausole elastiche inserite in contratti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81.
2. L'assistenza alla stipulazione degli accordi menzionati al comma che precede è svolta dalla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti e si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento.
3. La richiesta di assistenza può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L'istanza può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione reperibili all'indirizzo e deve contenere i seguenti elementi: a) dati identificativi delle parti b) luogo dove è sorto e dove si svolge il rapporto c) domicilio eletto ai fini della procedura d) nel caso di assistenza per la stipulazione di accordi di modifica ai sensi dell'art. 2103 c.c.: i) bozza dell'accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita; e) nel caso di assistenza per la stipulazione di clausole elastiche nel part time: i) dichiarazione congiunta delle parti relativa alla non applicabilità al rapporto di lavoro di alcun contratto collettivo ovvero alla mancanza nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro di norme disciplinanti le clausole elastiche; ii) bozza della clausola elastica; iii) documentazione comprovante la durata della normale prestazione annua a tempo parziale; iv) documentazione comprovante l'ammontare della retribuzione oraria globale di fatto. f) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti.

4. Le parti vengono convocate per la stipulazione dell'accordo entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di assistenza nella stipulazione dell'accordo, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può prestare direttamente l'assistenza.
6. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o procura semplice. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
7. L'assistenza alla stipulazione dell'accordo può essere prestata dalla Commissione anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.

Sez. V – Disposizioni finali

Art. 28 – Trattamento dei dati personali, riservatezza delle informazioni e responsabilità

1. La Commissione raccoglie e tratta i dati personali ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento.
2. I dati raccolti, in ottemperanza al D. Lgs. n. 196 del 2003, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. La Commissione ed i collaboratori dei quali si avvalga non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.
4. Nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento la responsabilità dell'Università degli Studi di Firenze, del Dipartimento di Scienze giuridiche e dei membri della Commissione è limitata ai soli casi di dolo ovvero colpa grave.

Art. 29 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.
2. E' pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze giuridiche e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO